

# Poste attive e passive non sempre di ostacolo al deposito del bilancio di liquidazione

Dal Conservatore del Registro delle imprese di Milano le indicazioni sull'iscrivibilità o meno del documento che conclude la liquidazione

/ Maurizio MEOLI

Il Conservatore del Registro delle imprese di Milano, in un recente [documento](#), si sofferma sul tema dell'iscrizione nel Registro del deposito del **bilancio finale di liquidazione**, fornendo importanti indicazioni sui casi in cui è possibile o meno ottenere tale risultato.

Innanzitutto, si afferma che l'iscrizione non è rifiutata se il bilancio finale di liquidazione presenta:

- solo crediti o poste **attive**, incluse somme di denaro, e nessun cespite passivo;
- solo poste iscritte nel **passivo**, perché tutto ciò che poteva essere liquidato/monetizzato è stato utilizzato per il pagamento dei creditori sociali;
- poste **debitorie** e, all'attivo, solo somme liquide da distribuire (sufficienti o meno a pagare i debiti). In tal caso, neppure è di ostacolo il fatto che residui qualche attività materiale meramente esecutiva di quanto liquidato nel bilancio e illustrato in Nota integrativa.

Sono invece problematici quei casi in cui il bilancio finale di liquidazione documenti la contemporanea presenza di poste debitorie "e" creditorie oppure di beni mobili o immobili non liquidati (e non utilizzati quali forma "diretta" di pagamento di creditori sociali). In tali casi, infatti, l'iter liquidatorio non può dirsi concluso e, in mancanza di adeguata regolarizzazione, l'iscrizione può essere rifiutata. Tale esito è scongiurato, innanzitutto, quando, in Nota integrativa/piano di riparto, è segnalato che i creditori della società accettano di essere pagati mediante il trasferimento, a loro favore, di tutti i crediti sociali **pro soluto**. La medesima soluzione vale nel caso in cui all'attivo siano iscritti crediti e beni in natura ed al passivo solo debiti e i primi vengono tutti utilizzati quali strumenti di **"diretto"** pagamento dei debiti della società, facendo risultare (in Nota integrativa) che i creditori sociali hanno accettato tale modalità di pagamento.

Il bilancio finale di liquidazione, ancora, è iscrivibile in presenza di poste debitorie "e" creditorie che hanno tutte **natura tributaria** (esplicitata in bilancio/Nota integrativa/Piano di riparto o dichiarata dal liquidatore nel Modello Note firmato digitalmente o in una dichiarazione sottoscritta con firma autografa). Questa è un'eccezione all'indicazione generale di non iscrivibilità riconducibile all'art. 28 comma 4 del DLgs. 175/2014, da cui emerge che i debiti tributari e contributivi della società restano tali, ovvero debiti della società, anche successivamente alla cancellazione di essa.

Il bilancio finale di liquidazione è poi iscrivibile in presenza: di crediti (di qualsiasi natura) e di debiti **solo**

**verso i soci** o solo verso i soci e/o il liquidatore; di soli crediti tributari all'attivo e debiti vari al passivo, a condizione che i primi divengano esigibili con la **chiusura** della liquidazione (ad esempio, tramite la presentazione della dichiarazione dei redditi o IVA all'interno del periodo di liquidazione); di soli crediti a lunga scadenza di sicura **liquidità ed esigibilità** (ad esempio, polizze assicurative o crediti assistiti da garanzie bancarie) all'attivo e debiti vari al passivo, indicando la data di scadenza di molto successiva alla richiesta di iscrizione (se, infatti, il credito in questione è "a breve scadenza" rispetto alla richiesta di iscrizione, occorre attendere lo scadere del termine e provvedere alla liquidazione/incasso del credito ed ai pagamenti dovuti); di varie poste debitorie e crediti in parte **controversi** (oggetto di contenzioso), a condizione che il pagamento dei creditori risulti assicurato dai cespiti attivi liquidi; di poste debitorie, di cui alcune controverse (oggetto di contenzioso), e poste creditorie, a condizione che queste ultime siano tutte liquide; di poste debitorie e creditorie, con Nota integrativa/piano di riparto che segna la presenza di un **accollo liberatorio** dei debiti da parte di un socio o di un terzo e che ripartisce l'eventuale attivo; di debiti vari e, all'attivo, di un deposito vincolato (di composizione varia) destinato al pagamento futuro dei debiti della società, a condizione che si ricada in uno dei casi sopra indicati, dal momento che, in quanto tale, il deposito vincolato non determina alcun progresso dell'iter liquidatorio; di crediti e debiti con allegata una Nota integrativa/piano di riparto che, a fronte della cessione di tutti i crediti indicati a bilancio, riporti che vi è stato un **corrispettivo in denaro**, di pari importo nominale, versato dal cessionario.

Rispetto al principio generale della non iscrivibilità dei bilanci recanti sia poste attive che passive, poi, si osserva come non presenti rilievo l'invio telematico di **dichiarazioni liberatorie** da parte dei titolari di crediti iscritti nel passivo del bilancio finale già trasmesso senza indicazioni in merito, occorrendo invece l'invio di una nuova Nota integrativa/piano di riparto o la dichiarazione del liquidatore nel Modello Note (digitalmente sottoscritto) con reinvio dell'istanza.

Resta ferma, infine, l'impossibilità di iscrivere il deposito del bilancio finale di liquidazione che riporti a "zero" tutte le poste attive e passive in seguito all'istituzione di un **trust liquidatorio** ovvero di un trust cui siano conferite le attività e le passività sociali affinché la liquidazione sia successivamente compiuta dal trustee (*cfr.* Trib. Milano [22 novembre 2013](#)).